

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1517

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOATO, FRONER, BETTA**

Interpretazione autentica del numero 41-*bis* della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di disciplina del regime IVA per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali

*Presentata il 28 luglio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), al comma 467 dell'articolo 1, prevedeva, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 e per un tetto di spesa di 10 milioni di euro annui, l'applicazione dell'IVA al 4 per cento (in alternativa al regime di esenzione) alle prestazioni socio-sanitarie, educative ed assistenziali rese dalle cooperative sociali. Alla norma non è stata data esecuzione con la necessaria emanazione dei decreti attuativi; essa è poi stata abrogata dalla successiva legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005).

La norma inserita nella legge finanziaria 2005 aveva un chiaro carattere inter-

pretativo, in quanto intendeva chiarire la questione relativa al regime IVA che le cooperative sociali devono applicare; infatti, in passato, l'Amministrazione finanziaria ha fornito interpretazioni difformi sulle medesime fattispecie.

In particolare la circolare del Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, n. 168/E del 6 giugno 1998, al punto 5, ha chiarito che le cooperative sociali potevano scegliere tra il regime di esenzione e quello di imposizione (aliquota IVA al 4 per cento) per tutte le prestazioni; contrariamente, con la circolare n. 39/E del 2004, ed altre ancora, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito indicazioni circa

l'applicazione del regime di esenzione per talune prestazioni già oggetto di precedenti pronunce di inverso tenore.

Pertanto, le cooperative sociali che hanno seguito le precedenti indicazioni e che, quindi, hanno emesso le fatture applicando l'IVA del 4 per cento si sono visti bloccati i pagamenti da parte degli enti pubblici, i quali pretendono di non pagare l'imposta.

La situazione è macroscopica riguardando, ad oggi, oltre 2.000 cooperative, che minacciano di non svolgere più i

servizi sanitari per mancanza di disponibilità finanziaria.

Riservandoci di presentare, in sede di esame del prossimo disegno di legge finanziaria, una norma in materia, con la presente proposta di legge si intende fornire un'interpretazione autentica delle prestazioni, rese da cooperative e dai loro consorzi, ricomprese nel regime IVA del 4 per cento al fine di porre termine al contenzioso causato, fino ad oggi, dalle interpretazioni difformi fornite dall'Amministrazione finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. I.

1. Nel campo di applicazione del numero 41-*bis* della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in genere.

2. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggiore favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

€ 0,30



\*15PDL0012900\*